



MAGNIFICA COMUNITÀ DI CADORE

Pieve di Cadore

Del Reg. Delib.n. 15

Verbale di deliberazione della Giunta comunitativa

Adunanza del giorno 06 MAGGIO 2024 alle ore 17:30

La riunione si svolge in modalità mista, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica e sono presenti:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	Renzo Bortolot	Presidente	X	
2.	Anna Zandegiacomo De Zorzi	Assessore effettivo	X	
3.	Emanuele D'Andrea	Vice Presidente	X	
4.	Alessia Miot	Assessore effettivo		X
5.	Giovanni Zanetti	Assessore supplente		X
6.	Ivano De Martin Fabbro	Assessore supplente	X	
7.	Sindi Manushi	Assessore effettivo		X

Assume la Presidenza il Sig. Renzo Bortolot
Assiste il Segretario SHEILA DE BATTISTA.

Alle ore 17:30 il Presidente riconosciuto legale il numero dei partecipanti, in modalità mista, apre la seduta esponendo, secondo l'ordine del giorno da trattarsi, l'oggetto in calce e, prende atto dei pareri espressi dal Responsabile del Servizio Area Amministrativo-Contabile e Cultura Dott. Matteo Da Deppo ai sensi dell'art. 49 e le attestazioni ai sensi dell'art. 151 comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

OGGETTO: ***Atto di indirizzo in materia di definizione della consistenza del fondo delle risorse decentrate anno 2024. -***

LA GIUNTA

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: “Atto di indirizzo in materia di definizione della consistenza del fondo delle risorse decentrate anno 2024. -”, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di approvare integralmente la sopra citata proposta per le motivazioni nella stessa contenute;

ACQUISITI i pareri favorevoli rilasciati dal Responsabile d'Area, anch'essi allegati alla presente delibera;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare gli artt. 36 ss;

CON VOTI:

presenti: n. 4

favorevoli: n. 4

astenuti: n. 0 ()

contrari: n. 0 ()

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Successivamente con separata e unanime votazione favorevole,

DELIBERA

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n.267, in ragione dell'urgenza determinata dalla necessità di attuare gli atti conseguenti

Proposta di deliberazione della Giunta comunitativa n. 15 in data 06/05/2024

OGGETTO: Atto di indirizzo in materia di definizione della consistenza del fondo delle risorse decentrate anno 2024.

RICHIAMATO lo Statuto dell'Ente, ed in particolare l'art. 21 il quale stabilisce che: *“Per quanto non previsto dal presente Statuto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni normative sulle Comunità Montane del Veneto, ovvero, in mancanza di queste, quelle dei Comuni e delle Provincie”*

PRESO ATTO che al personale dipendente dell'Ente viene applicato il CCNL degli Enti Locali, oggi del “personale del comparto Regioni-Autonomie Locali”;

VISTI:

- il CCNL del 22 gennaio 2004 del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali e, segnatamente, gli articoli 31 e 32 che disciplinano la costituzione del fondo per le risorse destinate allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività;
- il CCNL del 21 maggio 2018 del personale del comparto Funzioni Locali, con particolare attenzione agli art. 67 e 68 relativi al fondo risorse decentrate;
- il CCNL 2019/2021 del 16 novembre 2022 del personale del comparto Funzioni Locali, con particolare attenzione agli art. 79 e 80 relativi al fondo risorse decentrate;

RICHIAMATI:

- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta n. 40 del 29.12.2007 e ss.mm.ii;
- il Regolamento sull'assetto dei titolari di incarico di Elevata Qualificazione (ex P.O.) approvato con deliberazione di Giunta n. 58 del 29.12.2023;
- il Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance e del sistema premiale approvato con deliberazione di Giunta n. 20 del 23.05.2020 e aggiornato da ultimo con delibera di Giunta n. 36 del 01.08.2022;
- il CCDI Territoriale parte normativa 2023/2025 siglato in data 08.11.2023 ed il CCDI Territoriale parte economica 2023/2024, firmato in data 18.12.2023;
- la deliberazione di Consiglio n. 23 del 23.12.2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione – DUP 2024-2026;
- la propria deliberazione n. 3 in data 29.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000;
- il Piano integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, comprensivo, tra l'altro, della sezione 2.2 “Performance”, approvato con deliberazione della Giunta n. 4 del 29.01.2024;

CONSIDERATO che:

- il D.Lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, fatta salva la competenza dell'organo giuntale in ordine agli stanziamenti di natura non obbligatoria e variabile;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali – sono state annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative nel tempo in vigore, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'ente, nonché dei nuovi servizi, dei processi di

riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intende attivare e delle esigenze di mantenimento delle attività istituzionali;

RILEVATO che le modalità di costituzione delle suddette risorse sono regolate dall'articolo 79 del CCNL 16.11.2022, che le distingue in:

- a) RISORSE STABILI, disciplinate dall'art. 79, commi 1 e 1-bis, di natura obbligatoria e, come tali, acquisite al Fondo anche per il futuro;
- b) RISORSE VARIABILI, disciplinate dall'art. 79, commi 2 e 3, da stanziare annualmente in relazione alle esigenze di sostegno dei processi attuativi dei programmi, dell'organizzazione e gestione delle funzioni e dei servizi e del relativo mantenimento;

RICHIAMATI, in particolare l'art. 79, commi 1 e 1bis, ai sensi del quale:

“1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:

- a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;*
- b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;*
- c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;*
- d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;*

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale 98 quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.”;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 67, commi 1 e 2, del C.C.N.L. 21.05.2018 che stabilisce che:

“1. A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

2. *L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:*

a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;

b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;

f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;

g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare;

h) delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a)";

DATO ATTO che l'integrazione della componente fissa del fondo a valere dall'anno 2021 prevista dall'art. 79, comma 1, lettera b), del C.C.N.L. 16.11.2022 (€ 84,50 per ciascuna unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018) è automatica e non comporta la necessità di direttive da parte dell'organo politico, così come i differenziali stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 previsti dall'art. 79, comma 1-bis, del C.C.N.L. 16.11.2022;

ATTESO che le risorse annualmente disponibili per la contrattazione si ottengono decurtando il fondo così determinato delle somme utilizzate per le progressioni all'interno delle aree, dell'indennità di comparto per la quota gravante sul fondo, dedotte le quote che di anno in anno si rendono nuovamente disponibili a seguito della cessazione dal servizio del personale;

RICHIAMATO l'art. 79, comma 2, del C.C.N.L. 16.11.2022 che stabilisce che il fondo risorse decentrate continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:

“ a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del C.C.N.L. 2105.2018;

b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente C.C.N.L., ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;

c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente C.C.N.L.; in relazione alla finalità di cui

alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;

d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del C.C.N.L. 1.04.1999.”;

RICHIAMATO l'art. 67, comma 3, del C.C.N.L. 21.05.2018 che stabilisce che il fondo risorse decentrate continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:

“a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 05.10.2001;

b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;

c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;

d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;

e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;

f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;

g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;

h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4;

i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b);

j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;

k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.”;

DATO ATTO che l'art. 79 del C.C.N.L. 16.11.2022:

- al successivo comma 3 prevede che: *“In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della legge 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del C.C.N.L..”;*

- al successivo comma 6 prevede che: “La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all’art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge;

VISTA la convenzione “*Accordo di valorizzazione del “Museo Palazzo Corte Metto” di Auronzo di Cadore*”, approvata con deliberazione della Giunta n. 53 del 28.11.2023, diretta a fornire al Comune di Auronzo di Cadore, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, dietro la corresponsione dell’importo complessivo annuo di € 7.500,00;

RITENUTO di fornire indicazioni per l’integrazione della parte variabile del Fondo 2024, con le seguenti risorse non soggette al limite di cui al D.Lgs. 75/2017, come previsto dal C.C.N.L. 2019/2021 del comparto, siglato in data 16.11.2022, e precisamente:

- iscrizione di un importo complessivo pari a € 144,02, corrispondente allo 0,22% del monte salari 2018, in quanto nel bilancio dell’ente sussiste la relativa capacità di spesa, che deve essere ripartito in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all’anno 2021, tra il Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79 e lo stanziamento di cui all’art. 17, comma 6, del medesimo CCNL 16.11.2022, destinato quest’ultimo al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare degli incarichi di EQ, nel seguente modo;
 - alle risorse decentrate variabili di cui all’art. 79, comma 2, lett. c), del CCNL 16 novembre 2022, per la quota di € 70,19;
 - alle risorse preordinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare degli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ), per la quota di € 73,83;
- iscrizione, in applicazione dell’art. 79, comma 2, lett. a) e ai sensi dell’art. 43 della Legge 449/1997, di un importo complessivo pari a € 3.750,00, corrispondente al 50% dei ricavi netti dedotti tutti i costi, relativi alla convenzione con il Comune di Auronzo di Cadore di cui alla deliberazione di Giunta n. 53/2023, da destinare al personale dipendente in ragione dell’attività svolta per l’attuazione di tale convenzione

PRESO ATTO che nella parte variabile del Fondo, tra le somme non soggette a limite 2016, ai sensi dell’art. 79 e dell’art. 80, comma 1 del CCNL 2019/2021 andrà inserita anche la somma proveniente dalle economie del fondo dell’anno precedente (2023) solo parte stabile che, per l’anno in corso, verrà determinata a seguito dell’approvazione della relazione sulla Performance 2023 che sarà effettuata entro il 30 giugno prossimo;

RICHIAMATO inoltre l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25.5.2017, n. 75, che recita: “*Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.*”;

VISTI i seguenti atti con i quali si è provveduto ad individuare il limite di cui all’art. 23, comma 2 D.Lgs. 25.05.2017 n. 75 relativo alle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, che ammonta a complessivi € 13.533,80, come di seguito specificato:

- deliberazione di Giunta n. 58 del 25.11.2017 con la quale è stato rideterminato il limite del fondo risorse decentrate anno 2016, in € 6.033,80;
- deliberazione di Giunta n. 19 del 15.05.2021, con la quale è stato determinato il limite del fondo per le limite posizioni organizzative, in € 7.500,00 (€ 6.000,00 di posizione + € 1.500,00 pari a max 25% di risultato);

DATO ATTO che la determinazione di costituzione complessiva del fondo verrà adottata con apposito provvedimento del Responsabile dell'Area Amministrativo-contabile e Cultura, dopo l'acquisizione del parere del Revisore del Conto;

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. **DI DARE ATTO** di quanto esposto in narrativa;
2. **DI FORNIRE** al Responsabile dell'Area Amministrativo-contabile e Cultura le seguenti indicazioni per l'integrazione della parte variabile del Fondo risorse decentrate 2024, con le seguenti somme non soggette al limite di cui al D.Lgs. 75/2017, come previsto dal C.C.N.L. 2019/2021 del comparto, siglato in data 16.11.2022:
 - iscrizione di un importo complessivo pari a € 144,02, corrispondente allo 0,22% del monte salari 2018, in quanto nel bilancio dell'ente sussiste la relativa capacità di spesa, che deve essere ripartito in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2021, tra il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 e lo stanziamento di cui all'art. 17, comma 6, del medesimo CCNL 2019/2021, destinato quest'ultimo al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare degli incarichi di EQ, nel seguente modo:
 - alle risorse decentrate variabili di cui all'art. 79, comma 2, lett. c), del CCNL 16 novembre 2022, per la quota di € 70,19;
 - alle risorse preordinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare degli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ), per la quota di € 73,83;
 - iscrizione, in applicazione dell'art. 79, comma 2, lett. a) e ai sensi dell'art. 43 della Legge 449/1997, di un importo complessivo pari a € 3.750,00, corrispondente al 50% dei ricavi netti dedotti tutti i costi, relativi alla convenzione con il Comune di Auronzo di Cadore di cui alla deliberazione di Giunta n. 53/2023, da destinare al personale dipendente in ragione dell'attività svolta per l'attuazione di tale convenzione;
3. **DI DARE ATTO** che nella parte variabile del Fondo, tra le somme non soggette a limite 2016, ai sensi dell'art. 79 e dell'art. 80, comma 1 del CCNL 2019/2021 andrà inserita anche la somma proveniente dalle economie del fondo dell'anno precedente (2022) solo parte stabile che, per l'anno in corso, verrà determinata a seguito dell'approvazione della relazione sulla Performance 2023 che sarà effettuata entro il 30 giugno prossimo;
4. **DI DARE ATTO** che non è necessario decurtare il fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'anno 2024 in quanto viene garantito il rispetto del limite di cui all'art. 23, c. 2 del D.Lgs. 75/2017, relativo alle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, come risulta dall'analisi della situazione dei fondi del trattamento accessorio del personale dell'Ente per l'anno 2024, soggetta al limite, raffrontata con quella dell'anno 2016, che ne rappresenta il limite, che così si riassume:

<i>FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO LIMITE D.LGS. 75/2017</i>	<i>2016</i>	<i>2024</i>
Fondo per le risorse decentrate personale dipendente da sottoporre a verifica del limite del trattamento accessorio	€ 6.033,80	€ 6.033,80
Budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa (parte soggetta a limite)	€ 7.500,00	€ 7.500,00
TOTALE	€ 13.533,80	€ 13.533,80

5. **DI DARE ATTO**, altresì, che il contenuto della presente potrà essere suscettibile a rideterminazione in base ad aggiornamenti alla luce di future novità normative e/o circolari interpretative;
6. **DI INDIVIDUARE** nel Responsabile dell'Area Amministrativo-contabile e Cultura la figura competente a definire, con propria determinazione, il Fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 per l'anno 2024;
7. **DI DARE ATTO** che il parere del Revisore del Conto sarà richiesto relativamente alla determinazione con la quale verrà costituito il Fondo delle risorse decentrate 2024;
8. **DI COMUNICARE** il presente provvedimento alle Organizzazioni sindacali e alle R.S.U. qualora presenti;
9. **DI DICHIARARE** immediatamente eseguibile la delibera di approvazione della presente proposta, considerata l'urgenza determinata dalla necessità di predisporre gli atti conseguenti.

Deliberazione della Giunta n. 15 in data 06/05/2024

Ad oggetto: Atto di indirizzo in materia di definizione della consistenza del fondo delle risorse decentrate anno 2024. -

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Prof. RENZO BORTOLOT

IL SEGRETARIO
dott.ssa SHEILA DE BATTISTA